

ELISABETTA MAMELI

Avvocato

Via Calamattia n° 8 - 09134 Cagliari

tel./fax. +39 070.2891072

avv.elisabetta.mameli@gmail.com

avvocato.elisabettamameli@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE

per **Panzalis Sabrina** (c.f. PNZSRN66S50E086P), nata a Gonnese il 10.11.1966 ed ivi residente, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli (c.f. MMLLBT78S56B354N) e dall'avv. Maria Rita Appeddu (c.f. PPD MRT83L55B354A), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Cagliari, via Calamattia n° 8, le quali dichiarano che il numero di fax è 070.2891072 e gli indirizzi p.e.c. sono "avvocato.elisabettamameli@pec.it" "avv.mariaritaappeddu@pec.it",

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del Dirigente in carica,

intimati



E NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti attualmente inseriti nella graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria della Provincia di Cagliari, che verrebbero superati dall'odierna ricorrente per effetto del suo reinserimento nelle suddette graduatorie,

controinteressati

*** **

- FATTO -

- 1) La ricorrente è un'insegnante della scuola primaria.

- 2) La docente ha partecipato con successo al concorso magistrale ordinario, per titoli ed esami, indetto con D.M. 20 ottobre 1994, conseguendo l'iscrizione alla relativa graduatoria di merito approvata con decreto n° 39740 del 31 agosto 1995 (**doc. 1**).

- 3) L'inserimento nella suddetta graduatoria le ha consentito a suo tempo l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (c.d. gae) della Provincia di Cagliari in qualità di abilitata all'insegnamento.

Dalle gae la sig.ra Panzalis è stata poi cancellata nel 2014 per mancato aggiornamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. n° 235/2014 allora vigente.

- 4) Nel 2016 l'odierna esponente -in possesso anche di diploma magistrale- ha presentato ricorso collettivo al T.a.r. per chiedere l'annullamento del D.M. n° 495/2016, nella parte in cui escludeva dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria coloro che



avevano conseguito il diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.

- 5) Con ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio n° 8174/2016 (**doc. 2**), la sig.ra Panzalis è stata inserita con riserva nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari, ottenendo successivamente anche l'immissione in ruolo, con superamento dell'anno di prova.

- 6) La suddetta riserva è stata sciolta con sentenza definitiva del T.a.r. Lazio n° 13987/2022 (**doc. 3**), la quale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in merito al valore abilitante del diploma magistrale, ha respinto il ricorso, determinando la caducazione dei contratti a tempo indeterminato *medio tempore* stipulati.

- 7) Ed infatti, in data 09.08.2023, la ricorrente è stata cancellata dal ruolo con decreto n° 208 a firma del Dirigente dell'Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari (**doc. 4**).

- 8) La sig.ra Panzalis, a seguito dell'intervenuto depennamento dall'inserimento con riserva, ha maturato l'interesse ad essere reinserita nella terza fascia delle gae in virtù della graduatoria di merito approvata con decreto n° 39740 del 31 agosto 1995.

- 9) Già dopo la sentenza n° 13987/2022 che ha privato definitivamente il diploma magistrale di valore abilitante, la docente aveva richiesto il proprio reinserimento in gae (**doc. 5**), senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte dell'Amministrazione scolastica.

- 10) Col presente ricorso, pertanto, la docente Panzalis Sabrina



si rivolge a codesto Tribunale al fine di ottenere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari in virtù della sua iscrizione nella graduatoria di merito approvata con decreto n° 39740 del 31 agosto 1995, per i seguenti motivi di

- DIRITTO -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 399 E 401 DEL D.LGS. N° 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N° 296/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 2022, N° 60.

I. Innanzitutto, si rende necessaria una breve premessa sulle natura e la funzione delle graduatorie ad esaurimento.

Le loro origini coincidono con l'emanazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (così come modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n° 124), il quale ha previsto la trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1, del medesimo decreto legislativo (cfr. art. 401, comma 1, del D.Lgs. n° 297/1994).

L'art. 399, comma I, infatti, ha stabilito che l'accesso ai ruoli del personale della scuola materna, elementare e secondaria avesse luogo per il 50% dei posti assegnabili annualmente mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

Successivamente, con l'art. 1, comma 605, della Legge 27



dicembre 2006, n° 296 (cd. Finanziaria 2007) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (c.d. gae).

II. Le graduatorie ad esaurimento sono state articolate in tre fasce:

- la I° fascia è riservata al personale docente che all'atto della costituzione delle stesse risultava iscritto nelle "vecchie" graduatorie per soli titoli;

- la II° fascia è occupata dal personale docente che all'atto della costituzione delle stesse era in possesso di abilitazione all'insegnamento e aveva maturato 360 giorni di servizio;

- la III° fascia, infine, è destinata a coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Le graduatorie *de quibus*, pur restando chiuse a nuovi ingressi per effetto di quanto disposto dalla citata Legge n° 296/2006, vengono aggiornate periodicamente con cadenza triennale per consentire "a) l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa" (art. 1, comma 1, del D.M. 10 marzo 2022, n° 60).

III. Premesso quanto sopra, è evidente che la sig.ra Panzalis ha



il pieno diritto di essere re-inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria della Provincia di Cagliari.

Ciò in ragione della sua partecipazione al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con D.M. 20 ottobre 1994 che la abilita all'insegnamento nella scuola primaria e la cui graduatoria è stata approvata con decreto n° 39740 del 31 agosto 1995 (cfr. doc. 1).

Ma vi è di più.

La sussistenza di tale diritto in capo alla docente non può (e non deve) essere subordinato al successivo aggiornamento delle graduatorie, previsto per l'anno 2025.

A tal proposito, l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. n° 60/2022 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 prevede quanto segue:

“A norma dell’articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

Stando alla lettera del decreto, dunque, la sig.ra Panzalis dovrebbe attendere un nuovo decreto ministeriale e un nuovo termine di aggiornamento per ottenere l'ambito reinserimento in gae in virtù



della propria presenza nella graduatoria di merito di cui al decreto n° 39740/1995.

Ciò tuttavia non sarebbe legittimo.

Ed infatti, se da un lato è vero che la ricorrente non ha chiesto il proprio reinserimento come previsto dal D.M. n° 60/2022 nei termini di cui al relativo art. 9, dall'altro deve sottolinearsi che a quella data la sig.ra Panzalis risultava assunta in ruolo -seppure con riserva- in virtù dell'ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio n° 8174/2016.

Ciò significa che l'odierna esponente nel mese di aprile 2022 (termine previsto dall'art. 9 del D.M. n° 60/2022) non aveva alcun interesse a domandare il proprio reinserimento in gae, considerando che a quel tempo risultava già titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione scolastica.

In disparte la dedotta mancanza di interesse, deve altresì rilevarsi che in ogni caso la presentazione della domanda, da effettuarsi unicamente in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n° 60/2022, le sarebbe stata anche tecnicamente preclusa, proprio perchè già censita dal sistema come titolare di ruolo.

Per tali motivi, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, appare in contrasto con le previsioni normative sopra citate, oltre che irragionevole ed ingiusto, che la sig.ra Panzalis debba attendere il prossimo aggiornamento delle gae per essere reinserita nelle stesse.

Da qui la necessità dell'odierna esponente di rivolgersi a codesto Tribunale per ottenere la tutela dei propri diritti ed interessi.



*** **

ISTANZA CAUTELARE

Fin qui in relazione al *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, invece, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sull'odierna esponente nelle more del giudizio di merito.

Ad oggi, infatti, la ricorrente si trova priva di occupazione lavorativa, con tutte le ovvie conseguenze patrimoniali (in termini di impossibilità di provvedere al sostentamento proprio e della propria figlia convivente), ma anche professionali e personali che ne derivano.

In assenza di un intervento di codesto Tribunale in fase cautelare, la sig.ra Panzalis dovrebbe attendere il prossimo aggiornamento delle gae, previsto per il 2025, per poter essere reinserita nelle stesse ed ambire, così, all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

Pertanto, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierna esponente ad ottenere la riammissione in graduatoria (anche solo con riserva), deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione, che anzi in futuro potrebbe trovarsi esposta a ben più ingenti pretese risarcitorie.

*** **

Tutto ciò premesso, la sig.ra Panzalis, come in epigrafe individuata, rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,



RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di -rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione-:

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ivi compreso l'immediato inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria della Provincia di Cagliari in base al punteggio posseduto;

NEL MERITO

- in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti;

- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria della Provincia di Cagliari in base al punteggio posseduto;

- in ogni caso, con vittoria di spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che non è dovuto il pagamento del contributo unificato, atteso che la ricorrente non supera i limiti reddituali previsti dalla legge (**doc. 6**).

*** **



- INDICE DOCUMENTI -

1) copia certificato prot. n° 45550 a firma del Provveditore agli Studi di Cagliari; **2)** copia ordinanza cautelare T.a.r. Lazio n° 8174/2016; **3)** copia sentenza T.a.r. Lazio n° n° 13987/2022; **4)** copia decreto n° 208 del 09.08.2023 a firma del Dirigente ATS di Cagliari; **5)** copia istanza inviata via pec in data 04.05.2022; **6)** copia dichiarazione sig.ra Panzalis.

*** **

- ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. -

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Cagliari,

avv. Elisabetta Mameli

avv. Maria Rita Appeddu

